



Ministero della Cultura
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana

Il Soprintendente

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO l'articolo 44, comma 2, lettera b) del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*;

VISTA la nota n. 4589 del 27 ottobre 2022 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto, di memorie e documenti da parte del destinatario dell'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni

RITENUTO che l'archivio dell'Accademia dei Georgofili rivesta interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e ss. mm. ii. per i motivi sotto specificati;

D I C H I A R A

**che l'archivio dell'Accademia dei Georgofili
costituito come da elenco di consistenza allegato
di proprietà dell'Accademia dei Georgofili
detenuto dalla stessa
conservato dalla stessa presso la propria sede (Logge Uffizi Corti – 50122 Firenze)**

è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni per i seguenti motivi:

l'Accademia dei Georgofili è la più antica istituzione specificamente dedicata all'agricoltura e nel corso dei secoli ha saputo aggiornarsi costituendo un punto di riferimento, con la propria struttura, la propria opera e le proprie metodologie, per l'ambito scientifico relativo all'agricoltura e al territorio. L'archivio dell'Accademia rappresenta una fonte imprescindibile sia per gli studi tecnico-scientifici, sia per gli studi storici in generale, anche grazie all'attitudine dei Georgofili di considerare, fin dagli esordi, gli aspetti scientifici, tecnici e agronomici come organicamente connessi a quelli giuridici, economici, etici e sociali.

Notifica in particolare, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e delle disposizioni del D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);

- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il **divieto** di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via San Michele 22 00153 - ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Michele Di Sivo)